Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 29 novembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI ROMA TELEF 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Presidenziale 28 giugno 1946, n. 84, concernente il trattamento di quiescenza del personale delle Stazioni sperimentali agrarie consorziali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1946, n. 206, all'art. 2, secondo comma, prima linea, ove è detto: « La pensione è *limitata* .... ecc., si deve leggere: « La pensione è *liquidata* .... ecc.

Nel titolo del decreto stesso, sia nel sommario che nel testo, deve essere soppressa la congiunzione *e* posta fra le parole « sperimentali » e « agrarie ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 agosto 1946, n. 337.

Soppressione dell'Ente del tessile nazionale e liquidazione del relativo patrimonio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 1057, che istituisce l'Ente del tessile e ne approva lo statuto;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ente del tessile nazionale è soppresso e il suo patrimonio è posto in liquidazione.

Art. 2.

Il Ministro per l'industria e commercio nomina un commissario liquidatore, e un comitato di sorveglianza composto di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, di un rappresentante del Ministero del tesoro, e di un rappresentante dei creditori.

Art. 3.

Per la liquidazione del patrimonio dell'Ente del tessile si applicano le norme relative alla procedura coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 187. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 338.

Norme per la sospensione dei procedimenti penali in relazione al perdurare delle ragioni collegate allo stato di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per l'aeronautica e per la marina militare;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I procedimenti penali pei quali, perdurando le ragioni collegate allo stato di guerra, non sia possibile lo svolgimento regolare dell'istruzione o del giudizio, possono dal giudice, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, essere sospesi d'ufficio, o su richiesta del pubblico ministero o delle parti private.

I procedimenti penali dei quali fu ordinata dal giudice la sospensione a sensi dell'art. 2 della legge 9 luglio 1940, n. 924, continuano a rimanere sospesi se perdurano le ragioni che determinarono, a suo tempo, il provvedimento di sospensione.

Durante la sospensione resta sospeso anche il corso dei termini stabiliti per la prescrizione del reato e di quelli processuali.

L'ordinanza è revocata quando vengono a cessare le ragioni della sospensione e dopo la revoca il procedimento e i termini predetti riprendono il loro corso.

Art. 2.

Pei procedimenti sospesi a norma dell'articolo precedente il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o delle parti private, può provvedere sulla condizione dell'imputato detenuto, concedendogli la libertà provvisoria a norma degli articoli 277 e 278 del Codice di procedura penale in relazione all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 194.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche relativamente ai procedimenti soggetti alla giurisdizione penale militare.

Per i procedimenti indicati nel comma precedente, la libertà provvisoria può essere conceduta, per i reati preveduti dalla legge penale militare di guerra, commessi durante lo stato di guerra, purchè per essi non sia stabilita la pena di morte.

Per i reati preveduti dalla legge penale militare commessi durante lo stato di pace, la libertà provvisoria può essere conceduta a norma degli articoli 322 e 323 del Codice penale militare di pace, anche nei casi preveduti dall'art. 313 stesso Codice, purchè non si tratti di reati che la legge punisce con la pena della reclusione superiore nel minimo a dieci anni.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — FACCHINETTI — CINGOLANI — MICHELI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 182. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1946, n. 339.

Abrogazione di alcune norme riguardanti la disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 244, sulla disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 244, relativo alla disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate, sono abrogate.

Rimane, tuttavia, ferma l'applicazione degli articoli 1 e 2 concernenti la soppressione e la liquidazione dei consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori fra i macellai per la raccolta e la salatura delle pelli.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 186. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1946, n. 340.

Proroga di alcuni provvedimenti legislativi in dipendenza della cessazione dello stato di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti legislativi avranno efficacia fino al 15 ottobre 1947:

Legge 13 giugno 1942, n. 788, concernente la repressione del giuoco d'azzardo;

Decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 194, disponente la temporanea limitazione dei casi di arresto e di mandato di cattura e della custodia preventiva;

Decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 197, riguardante l'aumento temporaneo dei termini per procedere a giudizio direttissimo;

Decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 406, recante modificazioni agli articoli 238 e 238-*bis* del Codice di procedura penale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 197. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1946, n. 341.

Nuove norme sulla disciplina dei ristoranti e degli altri esercizi pubblici che provvedono alla somministrazione o alla vendita di vivande già confezionate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 maggio 1946, n. 355, concernente la disciplina dei ristoranti e degli altri esercizi pubblici che provvedono alla somministrazione o alla vendita di vivande già confezionate;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, i caffè-ristoranti di stazione e gli altri pubblici esercizi comunque denominati, che provvedono alla somministrazione o alla vendita di vivande già confezionate, sono classificati in quattro categorie in rapporto alla licenza di esercizio.

I ristoranti extra e di lusso devono trasformarsi in esercizi di prima categoria, uniformandosi nella loro conduzione.

Per iniziativa del Comune e su richiesta dell'esercente il sindaco potrà variare la categoria dell'esercizio, tenuto conto dell'avviamento, della ubicazione e dell'arredamento del locale.

Il provvedimento deve essere notificato all'esercente interessato e contro la deliberazione del sindaco è ammesso ricorso al prefetto che decide, entro trenta giorni, con provvedimento definitivo, sentite la Sezione provinciale dell'alimentazione e la competente Associazione di categoria. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 2.

I pasti che possono essere consumati nei ristoranti e negli esercizi pubblici, di cui al precedente articolo, non debbono superare la seguente composizione:
minestra;
pietanza con contorni;
formaggio o frutta.

In sostituzione della minestra o della pietanza può essere somministrato l'antipasto, escluso il burro. Possono tuttavia essere consumati a parte caffè e bevande.

I liquori possono essere somministrati soltanto negli esercizi muniti di speciale licenza.

Art. 3

Non sono consentite le somministrazioni di:

a) pane e pasta alimentari confezionati con sfarinati abburattati a tasso inferiore a quello ufficiale;

b) olio, burro ed altri grassi serviti a parte;

c) dolci di qualsiasi tipo;

d) pietanze con carne bovina ed ovina in un giorno della settimana che sarà stabilito per ciascuna provincia dal rispettivo prefetto.

Art. 4.

Il pane, le paste alimentari e il riso non devono essere somministrati senza il ritiro dei relativi tagliandi della carta annonaria, secondo le istruzioni che saranno diramate dall'Alto Commissario per l'alimentazione.

Art. 5.

I pubblici esercizi hanno l'obbligo di compilare una lista giornaliera delle vivande e dei generi che possono essere somministrati a parte ai sensi dell'art. 2 con l'indicazione del prezzo relativo a ciascuno di essi e della percentuale di servizio.

La lista deve essere affissa in modo visibile dall'esterno e deve inoltre contenere le indicazioni della categoria dell'esercizio, del cognome e nome del conduttore.

E' data facoltà al prefetto di modificare d'ufficio o su richiesta del sindaco, sentiti i rappresentanti degli esercenti, i prezzi che ritenga sproporzionati in relazione al costo dei prodotti, alle spese e agli utili dell'esercizio, tenuto conto della categoria di questo.

Art. 6.

Nella lista giornaliera delle vivande non possono essere inclusi più di tre tipi di minestra (di cui uno non preparato con pasta alimentare o riso) e più di quattro tipi di pietanze con contorni.

Art. 7.

Ciascun pubblico esercizio ha l'obbligo di somministrare al cliente che ne faccia richiesta un pasto a tipo economico e a prezzo fisso, chiaramente indicato nella lista del giorno, composto di una minestra, di una pietanza con contorno e di una porzione di frutta o formaggio.

La minestra e le pietanze che compongono il pranzo a prezzo fisso devono essere scelte fra le tre minestre e le quattro pietanze comprese nell'anzidetta lista e contrassegnate da asterisco.

Qualora siano esaurite le vivande contrassegnate da asterisco, il gestore è tenuto a somministrare altre corrispondenti fra quelle indicate nella lista stessa, senza che il prezzo fisso del pasto possa comunque essere modificato. E' in facoltà del consumatore di rinunziare a qualche vivanda compresa nel pasto a prezzo fisso che in tal caso sarà decurtato del corrispondente prezzo.

Art. 8.

Per ogni pasto l'esercente deve rilasciare all'avventore regolare ricevuta con l'indicazione delle singole consumazioni.

L'esercente ha l'obbligo di conservare per un mese, a disposizione degli organi di vigilanza, la lista delle vivande.

Art. 9.

Possono essere esposti al pubblico soltanto prodotti ittici e ortofrutticoli.

Art. 10.

Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai ristoranti degli alberghi, delle pensioni, delle locande, dei circoli privati e delle carrozze ferroviarie.

Art. 11

Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni penali, i gestori degli esercizi indicati negli articoli precedenti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente decreto, sono puniti con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000.

In caso di recidiva, è comminato il ritiro della licenza di esercizio e il prefetto ha facoltà di promuovere, per il tramite di idonei organi, l'utilizzazione dell'esercizio in mense o ristoranti popolari.

Il consumatore che contravviene alle disposizioni del presente decreto è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

Art. 12.

Indipendentemente dall'azione penale, quando sia intervenuta denuncia all'autorità giudiziaria per violazione delle norme di cui al presente decreto, il prefetto può disporre la sospensione della licenza di esercizio fissando la relativa durata e affidando la gestione dell'azienda ad un commissario.

Art. 13.

E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 maggio 1946, n. 355, e sono altresì abrogate le altre disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — SEGNI
MORANDI — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 193. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1946, n. 342.

Disciplina del settore lattiero-caseario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 193, recante sanzioni relative alla disciplina dei consumi, del commercio e del conferimento di prodotti agricoli soggetti a vincolo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, concernente la soppressione del Ministero dell'alimentazione e l'istituzione di un Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria ed il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Tutto il latte vaccino o bufalino prodotto, fatta eccezione per i quantitativi riconosciuti per il fabbisogno familiare ed aziendale dei produttori, deve essere destinato al consumo diretto e all'utilizzazione industriale secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

I contratti di compra-vendita del latte vaccino o bufalino già stipulati anteriormente al primo settembre 1946 ed in vigore a tale data hanno valore vincolante, anche se scaduti di validità, sino all'11 marzo 1947 nelle seguenti provincie:

Alessandria, Asti, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Genova, Imperia, Spezia, Savona, Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Firenze, Lucca, Pistoia, Frosinone, Latina, Roma, Viterbo, Aquila, Campobasso, Pescara, Avellino, Benevento, Napoli, Salerno.

Nelle predette provincie i contratti stipulati posteriormente al 31 agosto 1946 sono privi di efficacia giuridica.

E' fatto obbligo ai produttori di latte di rimettere entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto agli Uffici provinciali statistico-economici dell'agricoltura (Upsea) copia dei contratti di compra-vendita o di comunicare le condizioni della compra-vendita stessa, ove questa non risulti da atto scritto, indicando in ogni caso il numero delle lattifere possedute, la produzione mensile presunta ed i quantitativi di latte che possono essere ceduti mensilmente.

Eguale obbligo incombe agli acquirenti di latte, i quali dovranno presentare copia dei contratti o fare le comunicazioni di cui al precedente comma, alle Sezioni provinciali dell'alimentazione (Sepral) e alle organizzazioni indicate dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, precisando i quantitativi che si presume di ricevere mensilmente.

I produttori di latte vaccino o bufalino che procedono alla lavorazione del prodotto direttamente od a mezzo di caseifici sociali, cooperativi o comunque costituiti e gestiti in forma associativa, debbono comunicare entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto all'Upsea, alla Sepral ed alle organizzazioni indicate dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, il numero delle vacche e delle bufale lattifere possedute, le produzioni mensili presunte ed i quantitativi che si intende trattenere per la lavorazione.

I produttori che non abbiano in corso contratti di compra-vendita scritti o verbali e che non possano direttamente procedere alla lavorazione del latte, debbono egualmente fare le comunicazioni prescritte dal presente articolo entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando la destinazione del prodotto.

Art. 3.

L'approvvigionamento del latte destinato al consumo diretto viene regolato secondo piani di rifornimento predisposti dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, sia per il consumo locale, che per la esportazione alle provincie deficitarie.

Anche per la fabbricazione del latte condensato, evaporato, in polvere o dei prodotti dietetici, l'approvvigionamento del latte sarà regolato da piani dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

La distribuzione del latte condensato, evaporato e dei prodotti dietetici per l'infanzia a base di latte, continua ad essere regolata dalle norme in vigore, fino a diversa disposizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 4.

Per tutti i quantitativi di latte vaccino o bufalino destinati all'alimentazione per il consumo diretto e che vengono immessi al consumo attraverso centrali del latte o centri di raccolta, è obbligatoria la titolazione al 2 per cento e tutto il burro ricavato rimane vincolato a disposizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

I centri di raccolta che non hanno l'attrezzatura idonea alla titolazione debbono essere debitamente dispensati dalla Sepral, e in questo caso è rigorosamente vietata qualsiasi scrematura e il latte dovrà essere venduto intero.

Per tutti i quantitativi di latte destinati alla preparazione di latte sterilizzato, evaporato, ridotto, condensato e in polvere, è obbligatoria la titolazione del 2 % e tutto il burro ricavato rimane vincolato a disposizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione. Il burro ricavato dalla preparazione dei prodotti per la prima infanzia a base di latte, è vincolato a disposizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

E' fatto divieto di procedere a qualsiasi scrematura del latte al produttore che non procede direttamente alla lavorazione del prodotto.

Art. 5.

Tutte le aziende che trasformano latte vaccino o bufalino in prodotti lattiero-caseari sono tenute a destinare la totalità delle creme ottenute dalla scrematura, alla fabbricazione del burro mediante la burrificazione diretta o la cessione delle creme alle cremerie. Resta vincolato a disposizione dell'Alto Commissariato del-

l'alimentazione il burro ricavato attraverso la scrematura del latte, nelle seguenti misure:

tutto il burro ricavabile dal latte per i quantitativi destinati alla produzione di caseina e di polvere di latte magro;

kg. 2 di burro per hl. di latte per i quantitativi destinati alla produzione di formaggi.

L'Alto Commissariato dell'Alimentazione accerta direttamente o a mezzo di apposite organizzazioni, all'uopo delegate, per ciascuna azienda la quantità di burro da tenere a sua disposizione sulla base delle misure indicate nel precedente comma e nell'art. 4.

A garanzia del quantitativo di cui al precedente comma, le aziende che accettino tale accertamento debbono assumere verso l'Alto Commissariato dell'alimentazione formale impegno scritto, tanto per la qualità che per la quantità e la buona conservazione del prodotto, nonchè prestare cauzione o fideiussione pari alla metà del valore del prodotto vincolato per un trimestre.

In mancanza dell'assunzione dell'impegno di cui al precedente comma, le Commissioni di cui all'art. 9 procederanno d'ufficio all'accertamento della presunta produzione presso le aziende interessate, le quali sono tenute a versare entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione un importo, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al valore della produzione accertata per un quadrimestre.

Art. 6.

Il prezzo alla stalla del latte integro prodotto da una mungitura ininterrotta e completa, viene determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con l'Alto Commissariato dell'alimentazione, in misura unica sia per il prodotto, che venga destinato al consumo diretto, sia per quello destinato alla lavorazione.

Il prezzo del latte da destinare al consumo diretto per l'alimentazione e di quello da destinare alla lavorazione industriale, nonchè il prezzo del burro e degli altri derivati dal latte alla produzione, verranno stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta dell'Alto Commissariato dell'alimentazione di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e del commercio.

Per contenere il prezzo del latte alimentare, come sui derivati del latte, graverà una quota di prezzo da devolvere a decurtazione del prezzo del latte alimentare attraverso apposite Casse di conguaglio.

Art. 7.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione ha facoltà di disporre la consegna di determinate percentuali di prodotti lattiero-caseari sui quantitativi ottenuti dalla lavorazione, ordinando la denuncia delle giacenze e delle produzioni alle date dallo stesso indicate.

Art. 8.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione, ai fini dell'approvvigionamento dei grassi, ha la facoltà di disporre variazioni del contenuto in grasso dei vari tipi di formaggi e stabilire anche la temporanea sospensione della produzione di alcuni di essi in tutto il territorio nazionale o in determinate zone.

Art. 9.

Per effettuare ed organizzare l'azione di controllo sulla produzione del latte e dei derivati, nonchè per determinare gli impegni che debbono assumere le ditte a norma del presente decreto, l'Alto Commissariato dell'alimentazione istituisce una Commissione centrale con corrispondenti Commissioni periferiche.

Le predette Commissioni assolvono ai compiti loro demandati dall'Alto Commissariato dell'alimentazione in applicazione del presente decreto.

Art. 10.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione adotterà i provvedimenti necessari per l'attuazione delle norme di cui al presente decreto.

Art. 11.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 ottobre 1946, n. 193, e del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 194. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 settembre 1946, n. 343.

Riunione in ufficio unico degli otto uffici di conciliazione del comune di Catania.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione 31 ottobre 1945 del commissario prefettizio del comune di Catania, con la quale si chiede che gli otto uffici di conciliazione ivi esistenti siano riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello di Catania;

Visti gli articoli 20 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e 1 del regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Gli otto uffici di conciliazione del comune di Catania sono riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune suddetto.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1946

DE NICOLA

GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 183. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946, n. 344.

Conferimento di ricompense ai benemeriti dell'igiene e della salute pubblica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti 28 agosto 1867, n. 3872 e 25 febbraio 1886, n. 3706;
Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;
Visto il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 1, n. 2;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Le medaglie e l'attestazione di « benemerenza », istituite con i regi decreti 28 agosto 1867, n. 3872 e 25 febbraio 1886, n. 3706, sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere di una Commissione centrale permanente incaricata di esaminare il merito delle azioni da premiare.

Con la stessa procedura sono conferite le medaglie e l'attestazione al merito della sanità pubblica istituite con il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048, e con il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193.

Art. 2.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, ha sede presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, è nominata con decreto dell'Alto Commissario e si rinnova ogni triennio.

Ne fanno parte:

a) un consigliere di Stato che la presiede;
b) il segretario generale presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
c) il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;
d) un ispettore generale medico di prima classe appartenente all'Amministrazione della sanità pubblica;
e) un ufficiale generale medico dell'Esercito;
f) un ufficiale generale medico della Marina;
g) un ufficiale generale medico dell'Aeronautica.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario amministrativo di gruppo *A*, di grado non inferiore all'8° in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 181. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 345.

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 345. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 500.000 nominali, disposta in suo favore dal dott. ing. Ermenegildo Magnaghi, per il migliore svolgimento della sua attività didattica-scientifica.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1946.

Istituzione e composizione della Commissione per lo studio dell'emblema della Repubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, che autorizza la nomina di una Commissione per lo studio dell'emblema della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una Commissione che, ai sensi del primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, è incaricata di studiare l'emblema della Repubblica.

La Commissione presenterà i risultati dell'opera sua al Presidente del Consiglio dei Ministri che li sottoporrà all'Assemblea Costituente.

La Commissione ha facoltà di indire concorsi fra artisti e tecnici.

Art. 2.

La Commissione prevista nell'articolo precedente è composta come segue:

on. prof. Ivanoe Bonomi, presidente;

prof. Pietro Toesca, vice presidente;

prof. Duilio Cambellotti, scultore;

on. ing. Florestano Di Fausto, deputato all'Assemblea Costituente, architetto;

on. Enrico Minio, deputato all'Assemblea Costituente;

dott. Liborio Patri, ispettore superiore del Tesoro, reggente la Zecca;

dott. Emilio Re, direttore degli Archivi di Stato;

prof. Giuseppe Romagnoli, scultore;

dott. Oliviero Savini-Nicci, presidente di sezione del Consiglio di Stato, esperto in materia araldica.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Carlo Benigni.

Roma, addì 27 ottobre 1946

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 232. — FERRARI

(3830)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Proroga della misura dell'aggio a favore dei rivenditori dei generi di monopolio pel servizio di vendita al pubblico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 72 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1390, con il quale l'aggio a favore dei rivenditori generi di monopolio per il servizio di vendita al pubblico, venne elevato, limitatamente alla durata dello stato di guerra dal 5,60 al 6 per cento del prezzo di tariffa dei tabacchi lavorati e dal 6 all'8 per cento del prezzo di tariffa dei sali commestibili;

Visto il regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che dà facoltà al Ministro per le finanze, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, di disciplinare fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49 sulla cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace a decorrere dal 15 aprile 1946;

Ritenuta l'opportunità di mantenere ancora in vigore l'aggio nella misura stabilita nel citato regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1390, stante il permanere del disagio economico dei rivenditori generi di monopolio;

Ritenuta l'urgenza di provvedere alla proroga della validità del citato decreto 11 dicembre 1941, n. 1390, onde evitare soluzioni di continuità;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

La misura dell'aggio a favore dei rivenditori generi di monopolio per il servizio di vendita al pubblico, in L. 6 per cento del prezzo di tariffa dei tabacchi lavorati e in L. 8 per cento del prezzo di tariffa dei sali commestibili, rimane in vigore fino al 30 giugno 1947.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 316. — EMANUELE

(3874)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1946.

Trasferimento dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno sito nel comune di Santa Maria La Fossa.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 829 del Codice civile;

Ritenuto che in dipendenza della sistemazione del canale di bonifica « Ciccio Villano » furono espropriati alcuni tratti di terreno della tenuta « Balzana » sita in comune di Santa Maria La Fossa (comprensorio del Consorzio di bonifica di Calvi e Carditello), riportato nel catastino metrico del predetto Comune alla partita n. 60, foglio 13, particelle 1, 2, 3 e 4, per l'estensione complessiva di Ha. 1.52.44, di natura prativa, col reddito dominicale complessivo di L. 335,37 e col reddito agrario di L. 30,49;

Considerato che, giusta riconoscimento dell'Ufficio del genio civile di Caserta, espresso con rapporto in data 30 giugno 1946, il predetto terreno non è più necessario agli scopi della bonifica, così che esso, senza pregiudizio alcuno, può essere trasferito dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

L'appezzamento descritto nella narrativa del presente decreto, a suo tempo espropriato per l'esecuzione di opere della bonifica di Calvi e Carditello, è trasferito dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato.

Roma, addì 7 settembre 1946

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(3890)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1946.

Adeguamento degli assegni annui corrisposti al personale superiore delle dogane per spese inerenti ai servizi di ispezione, di controllo, di giro e di statistica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge organica 25 gennaio 1940, n. 4;
Visto l'art. 189 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visti gli articoli 30, 38, 57, 58, 65 e 71 del regolamento di servizio per il personale delle dogane approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132;
Di concerto col Ministro per il tesoro;

Determina:

Art. 1.

Agli ispettori compartimentali e superiori, ai direttori superiori, ai revisori superiori assegnati ai Compartimenti d'ispezione, ai direttori ed agli ispettori capi per le visite che fanno alle dogane, per le ispezioni presso gli stabilimenti commerciali e industriali nell'interesse del servizio doganale e per ogni altro incarico di servizio che richiede l'allontanamento temporaneo dall'ordinaria residenza, eccettuati i casi indicati nel seguente articolo, sono rimborsate le spese di viaggio e corrisposte le normali indennità di missione secondo le vigenti disposizioni.

Agli effetti del pagamento delle indennità anzidette dovrà essere data ragione al Ministero delle visite agli stabilimenti industriali ed anche di quelle alle dogane, quando eccedano il numero annuale di cui agli articoli 30 e 38 del citato regolamento di servizio per il personale delle dogane.

Art. 2.

Per ispezioni agli uffici delle dogane di loro residenza e per quelle alle dogane ed agli stabilimenti industriali situati entro il raggio di 12 chilometri dalla sede del compartimento nonchè per altri servizi eseguiti nello stesso raggio, è stabilita nelle seguenti misure l'indennità annua da corrispondere al personale ispettivo:

a) agli ispettori compartimentali di:

Genova	L. 15.000	Roma	L. 12.000
Milano	» 15.000	Trieste	» 15.000
Napoli	» 15.000	Venezia	» 15.000
Palermo	» 12.000		

b) agli ispettori superiori addetti ai Compartimenti di:

Genova	L. 12.000	Roma	L. 9.000
Milano	» 12.000	Trieste	» 12.000
Napoli	» 12.000	Venezia	» 12.000
Palermo	» 9.000		

c) ai revisori superiori addetti ai Compartimenti di:

Genova	L. 10.000	Roma	L. 8.000
Milano	» 10.000	Trieste	» 10.000
Napoli	» 10.000	Venezia	» 10.000
Palermo	» 8.000		

Art. 3.

Per le visite che i direttori superiori delle dogane e i direttori di dogana debbono eseguire agli uffici delle dogane di loro sede e ai servizi istituiti nel raggio di 12 chilometri dalla sede della direzione è stabilita nella misura seguente l'indennità annua da corrispondersi ai sottonotati funzionari:

a) direttori superiori delle dogane di:

Ancona	L. 5.000	Luino	L. 6.000
Bari	» 9.000	Messina	» 5.000
Brindisi	» 5.000	Milano	» 12.000
Bologna	» 5.000	Napoli	» 12.000
Bolzano	» 5.000	Palermo	» 9.000
Cagliari	» 4.000	Roma	» 7.000
Catania	» 5.000	Savona	» 9.000
Como	» 7.000	Torino	» 9.000
Fiume	» 9.000	Trieste	» 12.000
Genova	» 12.000	Udine	» 6.000
La Spezia	» 6.000	Venezia	» 12.000
Livorno	» 9.000	Ventimiglia	» 5.000

b) direttori delle dogane di:

Bari	L. 5.000	Milano	L. 9.000
Bolzano	» 4.000	Napoli	» 9.000
Cagliari	» 4.000	Palermo	» 6.000
Catania	» 4.000	Roma	» 6.000
Como	» 6.000	Savona	» 6.000
Fiume	» 6.000	Torino	» 7.000
Genova	» 9.000	Trieste	» 9.000
Livorno	» 6.000	Venezia	» 9.000
Messina	» 5.000		

Art. 4.

E' assegnata l'indennità annua di L. 7000 a ciascuno dei direttori capi delle dogane di Civitavecchia, Fortezza, Imperia, Ponte Chiasso, Postumia, Trapani e Verona e quella di L. 6000 annue a ciascuno degli ispettori capi di controllo nelle dogane designate con decreto Ministeriale 30 giugno 1938, n. 17160-II B.

Art. 5.

Agli ispettori capi di giro nelle dogane seguenti e per il numero fissato col decreto Ministeriale 30 giugno 1938, n. 17160, è assegnata la indennità annua nella misura qui appresso indicata:

Chiasso	L. 5.000	Napoli	L. 7.000
Fiume	» 7.000	Palermo	» 7.000
Genova	» 9.000	Torino	» 7.000
Livorno	» 7.000	Trieste	» 9.000
Milano	» 9.000	Venezia	» 9.000

Art. 6.

Ai funzionari incaricati di dirigere i servizi di statistica è assegnata, per lo stesso titolo di cui al precedente art. 1, una indennità annua nella misura seguente:

Ancona	L. 6.000	Livorno	L. 6.000
Bari	» 6.000	Luino	» 4.000
Bologna	» 6.000	Messina	» 6.000
Bolzano	» 6.000	Milano	» 9.000
Brindisi	» 5.000	Modane	» 4.000
Cagliari	» 4.000	Napoli	» 9.000
Catania	» 6.000	Palermo	» 6.000
Chiasso	» 4.000	Savona	» 6.000
Como	» 9.000	Roma	» 5.000
Domodossola	» 4.000	Torino	» 7.000
Fiume	» 6.000	Trieste	» 9.000
Genova	» 9.000	Udine	» 6.000
La Spezia	» 4.000	Venezia	» 6.000

Art. 7.

In caso di cumulo delle funzioni indicate nei precedenti articoli il funzionario che ne è investito, non avrà diritto che a percepire la maggiore delle indennità assegnate alle singole funzioni.

Art. 8.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto, il quale avrà effetto dal 1° gennaio 1946 e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Finanze n. 10, foglio n. 315. — LESEN

(3888)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1946.
Indennità per servizio notturno al personale delle dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1921, n. 2455, col quale vennero determinate le indennità per servizio notturno al personale delle Dogane ed ai sottufficiali del contingente sedentario della Guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1925, numero 12394, col quale dette indennità sono state confermate e regolate;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, relativo ai compensi per il lavoro straordinario;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura delle indennità anzidette all'attuale valore della moneta;

Di concerto col Ministro per il tesoro;

Determina:

Art. 1.

Gl'impiegati, i volontari, i commessi e le visitatrici di Dogana, nonchè i sottufficiali del contingente speciale della Guardia di finanza, che prestano servizio di notte, a carico dello Stato, nelle ore determinate dall'art. 2, ricevono una indennità nella misura seguente a titolo di rimborso spese trasporto e vitto:

a) gl'impiegati di gruppo *A* e *B;*

1° - per i servizi prestati sino alla mezzanotte, L. 10 all'ora;

2° - per i servizi prestati dalla mezzanotte in poi, L. 16 all'ora;

b) gl'impiegati di gruppo *C* ed i sottufficiali del contingente sedentario della Guardia di finanza:

1° - per i servizi prestati sino alla mezzanotte, L. 9 all'ora;

2° - per i servizi prestati dalla mezzanotte in poi, L. 14 all'ora;

c) i commessi e le visitatrici:

1° - per i servizi prestati sino alla mezzanotte, L. 7 all'ora;

2° - per i servizi prestati dalla mezzanotte in poi, L. 12 all'ora.

Le frazioni di ora oltre i 15 minuti si calcolano come ora intera; le altre si trascurano.

Per i servizi prestati presso le stazioni, i varchi ferroviari, l'indennità è accresciuta del 20 per cento.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente è considerato quale servizio di notte quello prestato:

dalle ore 18 alle ore 6 nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre;

dalle ore 19 alle ore 5 negli altri mesi.

Qualora l'orario giornaliero degli Uffici doganali si prolunghi oltre le suindicate ore, non verrà considerato come servizio di notte, agli effetti della indennità, quello compiuto entro il detto orario normale.

Art. 3.

Quando la durata del servizio notturno si protrae per un numero di ore superiore a quello costituente il normale orario di servizio, o quando la durata del servizio notturno, unitamente al servizio eventualmente prestato durante l'orario normale supera il numero delle ore costituenti l'orario normale medesimo, le ore successive a tale limite sono considerate di lavoro straordinario e ad esse, per i dovuti compensi, sono applicabili le norme stabilite dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19. La misura unitaria dei compensi in tal caso sarà determinata, sentito il direttore superiore delle Dogane e della Circoscrizione, entro i limiti stabiliti dallo stesso decreto legislativo Presidenziale tenuto conto, per ciascuno ufficio, della natura qualitativa delle prestazioni ai sensi dei capoversi 5 e 6 dell'art. 2, fatti salvi gli aumenti di cui all'art. 3 del decreto medesimo.

Art. 4.

I compensi previsti dal presente decreto non sono applicabili ai servizi prestati in ore di notte per i quali il personale percepisce altre indennità.

Art. 5.

La prestazione del servizio notturno regolato dal presente decreto dovrà risultare da apposito giornale di servizio.

Il presente decreto, che avrà effetto dal 1° luglio 1946 per quanto riguarda i compensi indicati all'art. 1, e dal 1° giugno 1946 per quanto riguarda il trattamento delle prestazioni aventi carattere di lavoro straordinario, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Finanze n. 10, foglio n. 316. — LESEN

(3887)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.

Convalida del riconoscimento della personalità giuridica e dell'approvazione dello statuto della Fondazione di culto « Opera diocesana per le chiese povere e per i catechismi » di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 1° ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese e anno, registro n. 5, foglio n. 105, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Opera diocesana per le chiese povere e per i catechismi », con sede in Cuneo, palazzo Vescovile, via Roma n. 7, eretta canonicamente con decreto vescovile 29 maggio 1942;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 1° ottobre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Cuneo in data 8 ottobre 1946, n. 30441, div. 1-*B;*

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimente suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 1° ottobre 1944, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Opera diocesana per le chiese povere e per i catechismi », con sede in Cuneo, palazzo Vescovile, via Roma n. 7, e fu approvato il relativo statuto.

Il Prefetto di Cuneo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(3832)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1946.

Annullamento del decreto Ministeriale 5 novembre 1946, sulla convalida della nomina del vice direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il proprio decreto 5 novembre 1946 con il quale è stata convalidata la deliberazione del 28 maggio 1944 dello pseudo commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la parte concernente la nomina dell'avv. Giulio Mazzetti a vice direttore generale dell'Istituto stesso;

Constatato che l'emanazione del predetto decreto Ministeriale ha avuto luogo senza che si sia potuto prendere in considerazione quanto fatto presente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con la lettera del 27 novembre 1945 e che, di conseguenza, non sono stati esaminati gli elementi di fatto comunicati dal predetto Istituto;

Considerato, pertanto, che il procedimento di formazione della volontà dell'Amministrazione di convalidare la nomina suddetta risulta incompleto;

Ritenuto che è necessario provvedere all'annullamento del decreto Ministeriale su menzionato;

Decreta:

E' annullato il decreto Ministeriale 5 novembre 1946, con il quale è stata convalidata la deliberazione 28 maggio 1944 dello pseudo commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale limitatamente alla parte concernente la nomina dell'avv. Giulio Mazzetti a vice direttore generale dell'Istituto stesso.

Roma, addì 22 novembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(3988)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Mairano Secondo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 13-946 decisioni N. 25-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 26 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Mairano Secondo fu Giuseppe e fu Marduotti Giovanna, nato a Milano il 23 dicembre 1896 e residente in Genova, via Fereggiano n. 183, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 2, primo capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso presentato da Mairano Secondo, tendente ad ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 26 ottobre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3837)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 23 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Ravenna, di un mutuo di L. 815.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(3893)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Vicenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 15 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Vicenza, di un mutuo di L. 40.429.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3894)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Verona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Verona, di un mutuo di L. 33.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3895)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Trapani a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Trapani, di un mutuo di L. 3.287.600 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3896)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 23 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, di un mutuo di L. 25.913.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3897)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Bari, di un mutuo di L. 32.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3912)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Benevento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale del 19 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Benevento, di un mutuo di L. 20.820.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3913)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto 14 maggio 1946 del Ministero del tesoro, il notaio dott. Enrico Fantini, residente ed esercente in Torino, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

(3911) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

175ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Cuneo

Si notifica che il giorno 14 dicembre 1946, alle ore 9, in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 175ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Torino-Cuneo » (2ª emissione), passate a carico dello Stato in virtù del regio decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

In occasione di detta estrazione verrà anche eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni e presentate per il rimborso a tutto questo semestre.

La quantità delle obbligazioni da estrarre è indicata nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 novembre 1946

(3999) *Il direttore generale*: CONTI

154ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vigevano-Milano »

Si notifica che il giorno 16 dicembre 1946, alle ore 9, in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 154ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Vigevano-Milano », assunte dallo Stato in base alla convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto 28 settembre 1917, n. 1804.

Le serie delle obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 novembre 1946

(4000) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società cooperativa « Unione », con sede in Sciacca

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 novembre 1946, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Siracusa, relativo alla nomina del sig. dott. Sebastiano Pistritto a commissario della Società cooperativa « Unione », con sede in Sciacca.

(3879)

Nomina del commissario della Società cooperativa « La Redenzione », con sede in Sciacca

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 novembre 1946, si nomina il sig. ing. Domenico Chiarella commissario della Società cooperativa « La Redenzione », con sede in Sciacca, in sostituzione dell'ing. Accursio Bono, dimissionario.

(3880)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 17 posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età, per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 77905/12106.2.7.4/1.3.1 in data 29 agosto 1946;

Visto il decreto Ministeriale 05.11857 del 17 ottobre 1946, registrato il 5 novembre 1946, registro n. 1, foglio n. 335, di revoca del precedente concorso a 13 posti di allievo tecnico indetto con decreto Ministeriale 05.1138 del 22 ottobre 1941, registrato il 31 ottobre 1941, registro n. 2, foglio n. 198;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 17 posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria, gruppo *A*, dei Monopoli di Stato, così distribuiti:

13 posti nella branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati;

4 posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali ».

Di tali 17 posti 3 sono riservati agli aiuti e assistenti universitari a termini degli articoli 1 e 2 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, con le modalità di cui agli articoli 3 e successivi stesso decreto.

Altri 18 posti sono accantonati per successivi concorsi a favore delle persone indicate al regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27 e decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Al presente concorso non possono partecipare le donne e coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad allievo tecnico nel ruolo di 1ª categoria, gruppo *A*, dei Monopoli di Stato, stesse branche di servizio, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in ingegneria civile o industriale.

I candidati che abbiano conseguita tale laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno esibire anche l'attestato comprovante di avere superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del regio decreto suddetto o il certificato di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma o agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni 60 da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 40 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

2) Il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2 si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 4 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione alle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi della guerra 1940-1943 dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'articolo 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del Prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre:

h) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione d'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione del limite massimo di età;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

n) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere g), h), i), m), di cui all'art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando del concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate agli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dalla Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai sensi del primo capoverso del precedente art. 5.

Art 8.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) di due funzionari dei Monopoli di grado non inferiore al 6°, di due professori della scuola di ingegneria.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Tuttavia a tali concorrenti idonei potranno essere conferiti ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, anche i tre posti rimasti agli aiuti e assistenti universitari, qualora detti posti non fossero in tutto o in parte dal personale anzidetto ricoperti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

L'assegnazione dei vincitori del concorso a ciascuna delle due branche di servizio è disposta con provvedimento insindacabile del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina ad allievo tecnico competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano stati destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1. — Costruzioni civili ed industriali:

Travi reticolate, travi continue, archi, telai, sistemi elastici. Struttura e calcoli di statiche di solai, dei tetti e delle altre parti dei fabbricati. Fondazioni - Muri di sostegno. Materiali da costruzione. Malte e conglomerati.

Nozioni generali di scienza delle costruzioni.

Nozioni generali sulle strade comuni e ferrate.

2. — Idraulica e costruzioni idrauliche:

Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali industriali, condutture, sifoni.

Opere relative e loro calcolazione.

Consolidamento dei terreni franosi.

Drenaggi.

Parte seconda:

1. — Impianti industriali:

Nozioni di fisica tecnica - Combustibili solidi, liquidi, gassosi. Caldaie a vapore - Ventilatori industriali - Impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Essiccatoi. Surriscaldamento del vapore - Macchine termiche e idrauliche.

2. — Elettrotecnica:

Nozioni generali - Macchine elettriche - Impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica - Trasformatori, rifasatori, condensatori - Apparecchi di misurazione e di controllo.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1. — Istituzioni di diritto civile.

2. — Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1946
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 347. — EMANUELE

(3899)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.